



Mantova, 20.10.2020
PS 50/59/2020

Misure preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati

IL SINDACO

VISTI

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti dall'inizio dello stato di emergenza e le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, con cui sono state adottate misure urgenti per il contenimento del contagio su tutto lo stato italiano ed in modo più stringente sul territorio della Regione Lombardia;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui viene prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 fino al 31 gennaio 2021
- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, recanti "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"
- L'Ordinanza Regionale n. 620 del 16.10.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art.1, comma 16 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33"
- L'Ordinanza Sindacale n. PS 50/223/2020 del 10 agosto 2020 "Ordinanza contingibile ed urgente per la disciplina delle misure di sicurezza da adottare presso i mercati cittadini, rionali, dei posteggi isolati e delle attività autorizzate in forma itinerante e revoca Ordinanza Sindacale PS 50/157/2020";

CONSIDERATO che in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID 19 si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi;

RILEVATO che anche nel territorio del Comune di Mantova, l'evolversi della situazione epidemiologica impone l'adozione di misure urgenti specifiche, più restrittive e finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti in cui è maggiore la probabilità che si verifichino aggregazioni e assembramenti;

VALUTATO che per ragioni di ordine logistico ed urbanistico, l'ubicazione tradizionale del mercato del giovedì nelle vie e piazze del centro storico, sia inconciliabile con l'adozione ed il rispetto delle misure più specifiche di prevenzione e sicurezza;

RITENUTO pertanto necessario, per dare anche agli operatori del mercato cittadino l'opportunità di continuare a svolgere in sicurezza, per sé e per i clienti, la propria attività di commercio ambulante, individuare un'area adeguata alla collocazione dei posteggi, nel pieno rispetto delle richiamate misure di prevenzione epidemiologica

DATO ATTO che in passato è già stato organizzato lo spostamento temporaneo del mercato cittadino presso l'area di Piazzale Montelungo, in occasione di eventi culturali che interessavano l'area del centro storico;

VALUTATO che, nel pieno rispetto dei richiamati disposti normativi, sia possibile procedere al trasferimento temporaneo del mercato cittadino del giovedì mattina presso Piazzale Montelungo;

RITENUTO che anche per gli altri mercati cittadini, rionali, contadini e hobbistici che contemplino più di 12 posteggi, sia necessario imporre delle misure volte a prevenire situazioni di assembramento a garanzia della sicurezza degli utenti e degli operatori;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua funzione di Autorità Sanitaria Locale



COMUNE DI
MANTOVA

IL SINDACO

ORDINA

La revoca della propria Ordinanza Sindacale n. PS 50/223/2020 del 10 agosto 2020 “Ordinanza contingibile ed urgente per la disciplina delle misure di sicurezza da adottare presso i mercati cittadini, rionali, dei posteggi isolati e delle attività autorizzate in forma itinerante e revoca Ordinanza Sindacale PS 50/157/2020”;

Di disporre il contingentamento degli ingressi in tutti i mercati cittadini, rionali, contadini e hobbistici che contemplino più di 12 posteggi, limitando il numero massimo all'interno dell'area mercatale a n. 2 persone per ogni banco presente e prevedendo percorsi differenziati di entrata e uscita;

Di disporre il contingentamento degli ingressi anche del mercato rionale di Piazzale Gramsci, che, pur contemplando un numero di posteggi inferiore a 12, non assicura sufficienti garanzie di sicurezza a causa della conformazione e dimensione dell'area che lo ospita e della disposizione dei banchi, sempre limitando il numero massimo all'interno dell'area mercatale a n. 2 persone per ogni banco presente e prevedendo percorsi differenziati di entrata e uscita;

Di disporre il trasferimento del mercato cittadino del giovedì presso l'area di Piazzale Montelungo, nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza:

- Limitazione del perimetro esterno dell'area con transenne, nastro bicolore od altri strumenti idonei e percorsi differenziati di entrata e uscita
- accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili (e comunque non più di due persone per ogni banco presente) per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, potranno altresì essere valutate e prescritte ulteriori misure quali:
 - Corsie mercatali a senso unico;
 - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Maggiore distanziamento dei posteggi: in ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
 - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro

Di disporre che i posteggi del mercato cittadino del giovedì abbiano **misure massime a terra di 8mx4m**

Di disporre per tutti i mercati cittadino, rionali, contadini e hobbistici l'adozione delle seguenti misure generali:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti

Di disporre le seguenti misure generali a carico dei titolari di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione e sanificazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita e che sia riconoscibile mediante specifici cartelli che trattasi di merce usata

Di disporre per tutti i mercati, contadini e hobbistici che l'adozione delle sopra indicate misure e le attività connesse alla perimetrazione dell'area e al contingentamento dell'accesso siano a carico dell'organizzatore del mercato, che dovrà preventivamente presentare al Comune apposito piano contenente l'indicazione delle misure adottate per il rispetto delle prescrizioni indicate dalla presente ordinanza

Resta inteso che, oltre alle prescrizioni previste nella presente ordinanza, vanno osservate quelle previste nella specifica materia dalle disposizioni dei DPCM e delle Ordinanze regionali vigenti.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia valida fino a revoca della stessa o fino a revoca dello stato di emergenza epidemologica, fatti salvi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari in relazione all'andamento dei contagi

Che la presente Ordinanza sia notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento e che sia resa nota anche con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line, sul sito web del Comune di Mantova e mediante diffusione agli organi di stampa;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura, Questura, Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Comando di Polizia Locale di Mantova;

INFORMA

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite ai sensi di legge

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199



Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova